

**Capitolato Speciale Servizio di brokeraggio assicurativo
del Comune di Castelvetro Piacentino
(Periodo 01/09/2020 – 31/08/2023)
CIG ZDE2DA588E**

Articolo 1. - Oggetto del servizio

Oggetto del servizio è l'attività di intermediazione assicurativa di cui all'art.106 del D.Lgs 7 settembre 2005, n.209, che consiste nel presentare e proporre prodotti assicurativi, nel prestare assistenza e consulenza, anche nella predisposizione dei capitolati di gara per lavori, servizi e forniture, finalizzate a tale attività, nella conclusione dei contratti e nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati dal Comune di Castelvetro Piacentino, d'ora innanzi semplicemente committente.

Articolo 2. - Importo dell'appalto

L'attività prestata dal broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker; pertanto il Comune non sosterrà alcun onere.

L'entità economica del presente appalto viene calcolata sull'importo dei premi lordi versati nell'anno 2020 applicando ad essi le percentuali nella misura fissa del 3% per le polizze RCA e Kasko e del 8 % per le altre polizze.

L'importo complessivo a base di gara per il triennio ammonta ad **euro 6.626,23=** al netto delle imposte. Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, considerando il rinnovo espresso e la proroga tecnica, è pari ad **€. 14.356,83=** al netto delle imposte.

Nessuna provvigione potrà altresì essere richiesta nel caso in cui il Comune non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Nell'importo sono compresi tutti i servizi elencati e dettagliati nel presente capitolato speciale d'appalto nonché i servizi che la normativa vigente in materia e codice deontologico di categoria compreso pongono a carico del broker.

Articolo 3. – Durata del servizio

Il servizio ha durata pari a tre anni con decorrenza dal 01 Settembre 2020 al 31 Agosto 2023.

Ex art. 106 c. 11 Codice il committente potrà esercitare, l'opzione di proroga della durata massima di sei mesi, qualora siano in corso le procedure per la ricerca di un nuovo contraente.

A decorrere dal 01 Settembre 2020 l'aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto e dall'offerta presentata in sede di gara.

In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto il broker, su richiesta del Comune, si impegna ad assicurare la prosecuzione della attività per una periodo massimo di sessanta giorni al fine di consentire il passaggio graduale delle competenze al nuovo broker.

L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione del broker aggiudicatario, al registro di cui al D.Lgs 209/2005. Lo stesso accadrà in caso di

scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero, in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

Articolo 4. – Situazione assicurativa

I dati relativi alle polizze assicurative stipulate dal Comune in vigore al momento dell'indizione della presente procedura di gara sono i seguenti:

Comune di Castelvetro Piacentino		
POLIZZE ASSICURATIVE	SCADENZA ANNUALE	PREMIO FINITO
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (RCTO)	31/12/2020	€ 9.000,00
INFORTUNI CUMULATIVA SCUOLA BUS	31/12/2020	€ 396,00
R.C.A. LIBRO MATRICOLA	31/12/2020	€ 8.435,41
R.C. PATRIMONIALE (COLPA LIEVE)	31/12/2020	€ 4.000,00
ALL RISKS (F/I PATRIMONIO)	31/12/2020	€ 6.600,00
KASKO KM AUTO PRIVATE	31/12/2020	€ 950,00
TUTELA LEGALE	31/12/2020	€ 3.500,00

Articolo 5. – Prestazioni del broker

Il broker si impegna a fornire con propri mezzi e propria organizzazione le seguenti prestazioni:

5.1 Progetto per la creazione della funzione di risk management e relativa gestione:

1. elaborazione di un progetto per l'istituzione di un sistema di risk management attraverso il quale il Comune sia in grado di identificare, analizzare, quantificare, comunicare, monitorare e eliminare o trasferire i rischi relativi a qualsiasi attività o processo operativo del Comune;

il sistema è richiesto per rendere consapevoli le risorse umane del Comune dei rischi relativi all'erogazione delle prestazioni, tutelare le risorse umane e patrimoniali, contenere i costi assicurativi e sensibilizzare gli operatori al tema della gestione del rischio e alla segnalazione degli eventi avversi; il sistema di risk management sarà la base per la programmazione delle scelte di eliminazione o trasferimento del rischio;

2. elaborazione e strutturazione di strumenti per la rilevazione e il monitoraggio dei rischi, di metodi per l'analisi del rischio e di metodi per l'analisi degli eventi avversi;
3. creazione, entro 60 giorni dalla data di inizio del servizio, delle procedure di gestione dei rischi e relativa mappatura, delle relative competenze;
4. creazione e trasmissione al Comune, di report delle attività con cadenza semestrale; a tale scopo dovranno essere effettuate: l'analisi delle procedure di cui al precedente punto 3 formalmente adottate dal Comune su proposta del broker; l'analisi di Frequenza – dove vengono presentati i risultati dell'analisi sugli andamenti nel tempo dei sinistri; l'analisi dei tempi – dove vengono presentati i risultati dell'analisi degli intervalli temporali intercorrenti tra le date caratteristiche del sinistro (data evento, data richiesta risarcimento, data chiusura, ecc.); l'analisi economica – dove

vengono presentati i risultati dell'analisi degli importi liquidati e riservati.

5.2 Assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e la collaborazione alla loro gestione ed esecuzione

1. Analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione, in particolar modo, all'efficacia e all'economicità di queste ultime; durante i primi 60 giorni del contratto, il broker presenta un'analisi esaustiva delle polizze stipulate dal Comune completa di una valutazione approfondita delle condizioni e delle proposte percorribili per il miglioramento delle stesse alla loro scadenza; dovrà inoltre essere presentata una sintesi della valutazione da trasmettere agli organi di governo dell'Ente.
 2. Analisi e valutazione della sinistrosità; nei primi 90 giorni del contratto il broker presenta un'analisi dei sinistri passivi dell'ultimo triennio completa di una prima valutazione.
 3. Invio di pareri di congruità in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione, per lavori, servizi e forniture a garanzia delle responsabilità da questi derivanti; i pareri dovranno essere inviati entro e non oltre 3 giorni dalla data della richiesta da parte del Comune.
 4. Predisposizione di capitolati speciali d'appalto e relative proposte di criteri di valutazione per le procedure di selezione del contraente che il Comune indirà per l'assunzione di polizze assicurative; i capitolati completi di tutti gli allegati (sinistrosità pregressa, dati specifici oggetto garanzia ecc...) e relative proposte di criteri di valutazione per le procedure di selezione dovranno essere trasmessi all'Amministrazione entro 20 giorni dalla richiesta.
 6. Assistenza alle commissioni di aggiudicazione nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie d'assicurazione nel corso delle procedure di selezione del contraente; in particolare il Comune, a sua discrezione, può richiedere al Responsabile operativo del Broker di cui all'art. 10 di far parte delle Commissioni di aggiudicazione.
 7. Trasmissione delle novità legislative o giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e analisi dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo del Comune.
 8. Analisi del mercato assicurativo e cura della tempestiva trasmissione al Comune delle novità proposte dalle compagnie d'assicurazione.
 9. Consulenza e redazione di pareri esaustivi (completi delle norme comportamentali consigliate agli organi del Comune) in merito alle tematiche e alle problematiche in materia assicurativa che il Comune riterrà di sottoporre nel corso del servizio; i pareri dovranno essere inviati al committente entro 15 giorni dalla richiesta.
 10. Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione delle scadenze per il pagamento dei premi, degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (a titolo esemplificativo e non esaustivo si menziona la trasmissione dell'ammontare delle retribuzioni ai fini del calcolo del conguaglio annuale del premio relativo alla polizza RCT/RCO), segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo si cita il recesso in caso di sinistro da parte della compagnia d'assicurazione) e le modalità per le relative risoluzioni.
-

5.3 Gestione dei sinistri attivi e passivi

1. Progetto di gestione completo di procedure, ruoli, responsabilità e tempistiche che dovrà essere trasmesso al Comune entro un mese dall'inizio del servizio; al broker competeranno le attività necessarie per l'accensione dei sinistri.
2. Trattazione per conto del Comune delle pratiche relative ai sinistri compresi nel periodo contrattuale, nonché a quelli già pendenti alla data del 01 Gennaio 2020, con modalità concordate con il Comune per ogni tipologia di rischio; è compito del broker espletare le prestazioni di cui sopra nel rispetto di tutti i termini prescrizionali previsti dalla legge.
3. Analisi della situazione dei singoli sinistri (motivi dell'eventuale mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi).

5.4 Formazione del personale

1. Formazione generale in materia assicurativa destinata al personale del Comune cui compete la stipula e la gestione delle polizze assicurative, nonché al personale tecnico e amministrativo chiamato ad individuare le polizze per lavori, servizi e forniture da inserire nei capitolati di gara.
2. Formazione destinata ai soggetti che intervengono nel processo di gestione del rischio: la formazione è finalizzata a diffondere al personale le conoscenze specifiche sulla gestione dei rischi e l'utilizzo di metodologie consolidate e degli strumenti di analisi nell'ambito gestionale dei rischi nonché al raggiungimento degli obiettivi del programma di risk management.
3. A tale scopo il broker sottopone entro il 31/10/2020 e, successivamente, entro i primi sessanta giorni di ciascun anno di vigenza del contratto apposito piano formativo indicante modalità e tempistiche della formazione.

Articolo 6. – Fase transitoria di conclusione

Per “fase transitoria di conclusione” si intende la fase contrattuale che precede il termine di scadenza del contratto; in questa fase, della durata di un mese, dovranno essere assicurate, oltre alle attività previste nel presente capitolato speciale d'appalto, le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo broker; in particolare dovranno essere trasferiti tutti i dati elaborati dal broker nel corso dell'appalto.

In tale fase, il broker dovrà garantire, oltre alla gestione ordinaria e agli adempimenti previsti nel codice deontologico, le attività di seguito specificate:

1. consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo broker se già individuato;
2. studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati verso il software della nuova impresa, se già individuata;
3. preparazione di un primo scarico di prova;
4. rilevazione e correzione delle (eventuali) anomalie riscontrate;
5. preparazione ed esecuzione dello scarico definitivo.

Articolo 7. – Pagamento dei premi assicurativi

Il broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.

Il Comune provvede al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker, pertanto, il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art.1901 del codice civile.

Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio all'impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Articolo 8. – Obblighi generali delle parti

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare al Comune; il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione, di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa del Comune, di governo e di gestione, competenti.

Il broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato speciale d'appalto e si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- esecuzione del servizio in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune;
- trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione titolari dei contratti assicurativi e che risulteranno aggiudicatarie alla loro scadenza;
- messa a disposizione del Comune di ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome del Comune, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente al Comune
- La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza del Comune.

Il Comune autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici e si impegna ai seguenti obblighi:

- segnalare al broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicuratrici;
 - non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
 - comunicare alla compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'ente.
-

Articolo 9. – Responsabile operativo del broker

E' fatto obbligo all'impresa di nominare un responsabile operativo del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, indicandone il nome e i requisiti

in sede di offerta; il responsabile operativo dovrà essere iscritto nella sezione b) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art.109 del D.lgs n. 209/2005.

Il responsabile operativo sarà il referente unico del broker per il Comune e avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente a tutti i servizi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto.

Il responsabile operativo avrà inoltre il compito di coordinare le attività di gestione e di controllo dei servizi richiesti; sarà sua cura garantire l'applicazione delle procedure e delle metodologie concordate e coordinare le attività di servizio pianificate, dovrà essere sempre reperibile nelle fasce orarie di lavoro del Comune e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

Il broker dovrà individuare il sostituto, in caso di assenza del responsabile operativo, per fronteggiare situazioni di emergenza; il sostituto dovrà essere iscritto nelle sezioni b) o e) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art.109 del D.Lgs n. 209/2005.

Nel caso in cui nel corso del contratto il broker intenda sostituire il responsabile operativo, il sostituto, in possesso di requisiti analoghi e iscritto nella sezioni b) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art.109 del d.lgs n. 209/2005, dovrà essere sottoposto ad accettazione formale da parte del Comune.

Articolo 10. - Modalità di scambio delle comunicazioni

Prima dell'inizio del servizio il broker dovrà dotarsi di una Casella di Posta Certificata e della firma digitale ai sensi dell' art. 24 del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 aggiornato al decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 – Codice dell'amministrazione digitale; il responsabile operativo di cui all'articolo precedente dovrà essere dotato di firma digitale.

Lo scambio di comunicazioni e trasmissione di documentazione tra il Comune e il Broker avverrà con gli strumenti oggetto del presente articolo ad esclusione della trasmissione dei contratti assicurativi che seguiranno le modalità adottate dalle Compagnie assicurative.

Il broker aggiudicatario è tenuto ad accettare lo scambio di comunicazioni tramite PEC.

Articolo 11. – Modalità di espletamento della gara

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 sulla Piattaforma Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna SATER di Intercent-ER, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e tenuto conto che l'elemento relativo al costo è predeterminato come indicato all'art. 2.

Il Punteggio complessivo assegnato (max 100) è assegnato sulla base di un PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO **di complessivamente max 4 fogli (8 facciate formato A4) curricula esclusi** con discrezionalità motivata sulla base degli elementi sotto elencati.

A) Progetto Risk Management Max Punti 20

Il punteggio verrà assegnato in base alla completezza e all'eshaustività del progetto con particolare attenzione al dettaglio degli strumenti per la rilevazione e il monitoraggio dei rischi, dei metodi per

l'analisi del rischio, dei metodi per l'analisi degli eventi avversi e dei metodi per la stima dei valori da assicurare che l'impresa intende adottare.

B) Gestione dei sinistri attivi e passivi Max Punti 20

Il punteggio verrà assegnato in base alla completezza e all'esaustività del progetto.

C) Struttura organizzativa – Responsabile operativo Max punti 20

Il punteggio verrà assegnato esclusivamente in base al curriculum vitae del responsabile operativo dell'appalto.

D) Formazione e aggiornamento Max Punti 20

Il punteggio verrà assegnato in base alla quantità e alla qualità delle proposte rivolte ai dipendenti del Comune e alla professionalità delle risorse umane utilizzate per la formazione.

E) Servizi aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel presente capitolato Max Punti 20 (venti)

Il punteggio verrà assegnato per eventuali e qualificanti servizi aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel presente Capitolato che l'operatore economico intenderà proporre senza oneri aggiuntivi per il Comune.

La valutazione sarà compiuta da una commissione ex art. 77 D.Lgs. 50/2016 nominata dal Responsabile del Procedimento, nelle more dell'entrata in vigore della disciplina specifica attualmente sospesa, potrà essere anche composta integralmente da funzionari dell'Amministrazione Committente.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'Impresa che avrà ottenuto il punteggio più elevato.

Articolo 12. – Divieto di cessione e subappalto del contratto

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, è fatto assoluto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere o subappaltare, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.

Per la cessione dei crediti si applica l'art. 106, comma 13 del Codice

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.

Articolo 13. – Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all'art. 108 del Codice.

Articolo 14. – Recesso del committente

Per il recesso si applica la disciplina di cui all'art. 109 del Codice.

Articolo 15. – Obblighi del broker verso terzi e lavoratori dipendenti

Con riferimento al D.Lgs.vo n. 81 si dichiara che il servizio di brokeraggio assicurativo in oggetto non prevede rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza in quanto attività principalmente di natura intellettuale, non è pertanto necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze.

Per tutta la durata del contratto il Broker deve risultare assicurato per la Responsabilità civile, di cui al D.Lgs 07/09/2005 n.209 e successivi regolamenti IVASS, per negligenze od errori professionali

con una polizza con massimale di almeno € 5.000.000,00 (il Comune avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker);

Il Broker si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati a terzi e al Comune destinataria in dipendenza di manchevolezza o trascuratezze delle prestazioni oggetto del capitolato.

Il Broker si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Broker si obbliga inoltre ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

Articolo 16. – Obblighi retributivi, contributivi ed assistenziali

L'Impresa è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa è obbligata altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al D.Lgs. n. 81/2008: in particolare deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata della servizio, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio stesso, nei tempi stabiliti dal presente capitolato, provvedendo ad eventuali assenze mediante una immediata sostituzione con personale adeguatamente formato onde non creare disservizi.

Nel caso in cui la valutazione del rischio dell'impresa aggiudicataria preveda l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al già richiamato D.Lgs. 81/2008.

Articolo 17. - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione del presente capitolato è competente il foro di Piacenza.

Per i rimedi alternativi alla giurisdizione si applicano gli artt. 205 e ss. del Codice.

Articolo 18. - Norme a tutela della privacy

Ai sensi del Regolamento U.E 2016/679, si informa che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara.

A seguito dell'aggiudicazione i medesimi dati riferibili all'aggiudicatario saranno trattati esclusivamente per le finalità relative alla corretta esecuzione del contratto.

Articolo 19. – Obblighi di Tracciabilità e Codice di comportamento

Ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio/lavoro/fornitura oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010)

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/lavoro/fornitura di cui al presente capitolato e il Committente potrà verificare in ogni momento tale adempimento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione al Comune.

L'aggiudicatario con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune.

Articolo 20. – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Articolo 21. – Responsabile del procedimento e informazioni

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessia Badiglioni – Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Castelvetro Piacentino, per informazioni scrivere a: segreteria@comune.castelvetro.pc.it
